REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **367** DEL 25/11/2024

OGGETTO: DM 25/2/2016; DGR 22 giugno 2021, n. 813 "Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto". Divieto stagionale di spandimento degli effluenti e materiali assimilati: sospensione temporanea del meccanismo di flessibilità basato sul Bollettino "Agrometeo Nitrati" di ARPAV.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si dispone la temporanea sospensione del meccanismo di flessibilità nella organizzazione dei divieti invernali flessibili di spandimento degli effluenti zootecnici, dei materiali assimilati e delle acque reflue basati sul Bollettino "Agrometeo Nitrati" di ARPAV, per poter garantire una riserva minima di giorni disponibili per lo spandimento nel prossimo mese di febbraio 2025.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO -VENATORIA

PREMESSO CHE il decreto ministeriale 25 febbraio 2016, recepito in Veneto con DGR 22 giugno 2021, n. 813, stabilisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale sull'utilizzazione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue;

DATO ATTO CHE la direttiva 91/676/CEE, Allegato II, dispone la necessità per gli Stati Membri di definire un periodo in cui l'applicazione al terreno di fertilizzanti non è opportuna, e, all'Allegato III, punto 1., comma 1), i periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti, ma non obbliga, in entrambi i casi, la definizione di un periodo di divieto assoluto stabilito "a calendario";

ATTESO CHE la DGR n. 813/2021, all'articolo 6-Divieti stagionali, stabilisce, in conformità a quanto previsto dal DM 25/2/2016, i periodi divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti, definendo i giorni minimi di divieto per tipologia di fertilizzante e di zona (commi 1 e 2), specificando la durata del divieto di spandimento continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio (comma 3) e ammettendo, al di fuori del periodo di divieto continuativo, la sospensione del divieto di spandimento sulla base dei dati meteorologici di ARPAV (comma 4);

VISTA la DGR n. 1148 del 17/08/2021, inerente la collaborazione instaurata tra Regione del Veneto ed ARPAV per la realizzazione di attività di diffusione delle informazioni agrometeorologiche e PM10 attraverso bollettini Internet 'Agrometeo Nitrati' e mediante applicazione per dispositivi mobili fornendo indicazioni vincolanti sulla possibilità o meno della distribuzione agronomica in tutti i Comuni della Regione Veneto degli effluenti zootecnici nel periodo di divieto invernale di spandimento;

CONSIDERATO che, fermo restando il periodo di divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio, la flessibilità nella gestione dei divieti invernali interessa il mese di novembre e il successivo mese di febbraio e si basa sulla compensazione dei giorni identificati come idonei allo spandimento con i giorni di divieto necessari a garantire nel complesso il rispetto del periodo di divieto minimo stabilito;

ATTESO pertanto che la flessibilità nella gestione dei divieti si applica esclusivamente agli effluenti di allevamento, materiali assimilati e acque reflue per i quali è stabilito un periodo minimo di divieto pari a 90 giorni, in quanto solo in tali casi risulta attuabile il meccanismo di compensazione nei mesi di novembre e febbraio, a completamento dei giorni di divieto continuativo dei mesi di dicembre e gennaio;

ATTESO peraltro che la condizione di cui sopra si verifica esclusivamente per le zone vulnerabili ai nitrati, in quanto in zona ordinaria i divieti di spandimento si applicano esclusivamente nel periodo continuativo tra il 1° dicembre e il 31 gennaio;

CONSIDERATO che le particolari condizioni climatiche di ottobre e novembre 2024 hanno portato di fatto ad un rallentamento delle attività in campo per quanto riguarda la raccolta delle produzioni e i successivi spandimenti;

CONSIDERATO che la valutazione di sospendere nel mese di novembre le indicazioni del Bollettino Agrometeo Nitrati di ARPAV è motivata dall'opportunità di preservare alcuni giorni disponibili per lo spandimento degli effluenti a febbraio 2025;

SENTITE le considerazioni espresse e concordate durante l'incontro tecnico del Tavolo Verde, svolto in data 19 novembre 2024, alla presenza di Agri del Veneto, Cia del Veneto, Coldiretti Veneto, Confagricoltura Veneto, Confcooperative e Copagri Veneto, riguardo all'opportunità di garantire una pur ridotta disponibilità di spandimento anche nel prossimo mese di febbraio;

RITENUTO di dover riservare alcune giornate utili alle attività di spandimento nel rispetto delle idonee condizioni meteorologiche stabilite dal decreto ministeriale 25 febbraio 2016, art. 40, c. 2 e dell'Allegato A alla DGR 22 giugno 2021, n. 813, in modo da consentire una gestione operativa degli effluenti anche nella fase di flessibilità esercitabile nel prossimo mese di febbraio 2025;

RITENUTO pertanto di sospendere anticipatamente la flessibilità di spandimento per i restanti giorni di novembre 2024, dando corso al divieto continuativo di spandimento a partire dal 26 novembre 2024 e fino al 31 gennaio 2025 per gli effluenti di allevamento, materiali assimilati e acque reflue per i quali l'Allegato A alla DGR 813/2021 stabilisce 90 giorni minimi di divieto invernali;

DECRETA

1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che dalla data del 26 novembre 2024 (compreso) e fino al 31 gennaio 2025 (compreso) è sospeso il meccanismo di flessibilità introdotto per lo spandimento degli effluenti di allevamento, materiali assimilati e acque reflue per i quali l'Allegato A alla DGR 813/2021 stabilisce 90 giorni minimi di divieto, basato sulle previsioni meteorologiche di cui al Bollettino Agrometeo Nitrati;

3. di confermare che quanto stabilito con il presente provvedimento costituisce integrazione pienamente efficace delle disposizioni in materia di controllo dei "Requisiti Minimi" e del CGO2 di Condizionalità di cui al Decreto Ministeriale n. 903/2023 e ss.mm.ii.. e alla DGR n. 395/2024;

4. di informare del presente provvedimento ARPAV-Servizio Centro Meteorologico, AVEPA, le Organizzazioni professionali agricole, gli Ordini professionali, le Province, le Strutture Regionali con competenze trasversali;

5. di pubblicare il presente atto sul sito della Regione Veneto https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/direttiva-nitrati e il sito Piave http://piave.veneto.it/web/temi/direttiva-nitrati;

6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

f.to dott. Pietro Salvadori